

TI_GERICHTE 38.2010.42 vom 23. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2010.42_d20100323

FR: TI_GERICHTE 38.2010.42 du 23 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2010.42 del 23 marzo 2010

Regeste

Tardività della domanda di ottenere le indennità per insolvenza. In effetti la relativa richiesta è stata inoltrata il 18.3.09, ossia dopo il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della moratoria concordataria concessa all'ex datrice di lavoro dell'assicurato scaduto il 16.3.09

Erwägungen

E. 50

cpv. 1 e cpv. 3 LPGa); precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 133 V 593; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006; DTF 131 V 417; STFA U 50/03 del 15 giugno 2005; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA B 55/02 del 9 aprile 2003; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74); sottolineato che il TCA esprime l'auspicio che la risposta fornita dalla SECO nella presente vertenza, che ha permesso di risolvere una questione di principio in maniera diversa da come viene affrontata dalla Cassa cantonale di disoccupazione sulla base delle indicazioni a sua disposizione, precisi al più presto questo punto delle direttive al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto in tutta la Svizzera (cfr. art. 83 cpv. 1 LADI; art. 83 cpv. 3 LADI; art. 110 LADI - "Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGa) provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzione agli organi di esecuzione" - B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 p. 969-972; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Memo 1992 p. 435-436 n. 710-712 e p. 556 n. 983); ricordato infine che il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 23 settembre 2008 pubblicato nel FF 2008 p. 6761, prevede di modificare in questo senso gli articoli 52 e 58 LADI: " Art. 52 cpv. 1, primo periodo e 1bis (nuovo) 1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. ... 1 bis L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1. Art. 58 In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia." Nel relativo commento l'esecutivo

sottolinea quanto segue: " Art. 52 Estensione dell'indennità Secondo il capoverso 1 l'indennità per insolvenza (II) non deve coprire, per lo stesso rapporto di lavoro, un periodo superiore a quattro mesi. Nell'articolo si precisa ora espressamente che l'indennità copre i crediti salariali concernenti al massimo quattro mesi dello stesso rapporto di lavoro. In altri termini, per uno stesso rapporto di lavoro vengono coperti quattro mesi di salario al massimo, indipendentemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza (ad es. moratoria concordataria seguita da una dichiarazione di fallimento). In tal modo si evita, ad esempio, che un datore di lavoro non sottoposto alla procedura di fallimento possa, con ripetute domande di pignoramento, generare di volta in volta un diritto all'indennità per insolvenza di quattro mesi. Questa situazione non offrirebbe alcuna protezione ai lavoratori ma andrebbe a beneficio del datore di lavoro. In caso di insolvenza del datore di lavoro, lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione non è di coprire interamente la perdita di guadagno ma di garantirne una compensazione adeguata (art. 1a cpv. 1 lett. d LADI). Introducendo il capoverso Ibis si traspone nella legge l'attuale articolo 75a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e si precisa che l'II versata per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento non può coprire, assieme ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, più di quattro mesi. I crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono coperti in via eccezionale dall'II fintantoché l'assicurato lavorava in buona fede, in quanto non poteva ragionevolmente sapere che era stato dichiarato il fallimento. L'II non copre invece mai i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento se si tratta di debiti della massa fallimentare (art. 211 cpv. 2 LEF). Art. 58 Moratoria concordataria L'indennità per insolvenza è versata anche agli assicurati che, in caso di moratoria concordataria, non lasciano l'impresa. Secondo la disposizione attuale, in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento il diritto all'II sussiste unicamente per gli assicurati che hanno lasciato (definitivamente) l'impresa. Con questa disposizione il legislatore intendeva evitare che un assicurato percepisse più volte l'II nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro. In caso di moratoria concordataria volta a risanare l'impresa, gli assicurati si trovano di fronte a un vero e proprio dilemma: lasciare l'impresa, ossia dare la propria disdetta per percepire l'II, oppure restare al servizio dell'impresa con il rischio di perdere il proprio salario. Questa regolamentazione penalizza pertanto coloro che continuano a lavorare per tentare di conservare il posto di lavoro, che è appunto lo scopo della moratoria concordataria o della dilazione giudiziaria. Dato che l'articolo 52 capoverso 1 LADI fissa ora espressamente la copertura dei crediti salariali ad al massimo quattro mesi per lo stesso rapporto di lavoro, indipendentemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all'indennità per insolvenza, la disposizione dell'attuale articolo 58 non è più necessaria. La modifica dell'articolo 52 capoverso 1 LADI risolve in maniera più pertinente il problema della ripetuta riscossione dell'II." (FF 2008, p. 67284-67285; questi temi vedi pure STCA 38.2009.42-61 del 27 luglio 2009) (...)" La quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010 è stata accettata in votazione popolare il 28 settembre 2010 e entrerà in vigore il 1° aprile 2011. 2.5. Il Tribunale federale ha stabilito che i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio (cfr. sentenza 8C_335/2010 del 1° giugno 2010; sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007; DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107; sentenza del TFA C 273/04 del 13 luglio 2005). Concretamente ciò significa che, nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale. Allorché invece

la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni. Pertanto se la domanda d'indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la "restituzione di un termine" - il diritto all'indennità per insolvenza si estingue. La perentorietà del termine per far valere il diritto all'indennità per insolvenza è peraltro espressamente sancita dall'art. 53 cpv. 3 LADI. 2.6. In una sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000, concernente l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LADI, l'Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che: "(...) 2.- Nella fattispecie, il fallimento della X, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2 novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando, il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni. Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chiesta indennità. L. non ha fatto valere, né innanzi alle precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve integralmente aderire e rimandare - l'asserito della ricorrente di non essere stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (...)". In un'altra sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005 il TFA ha negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza, argomentando: "(...) 3. (...) Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le délai dont dispose le travailleur pour présenter sa demande d'indemnisation est de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI). En cas de saisie de l'employeur, ce délai court à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). Le délai de 60 jours a un caractère péremptoire, mais est accessible à la restitution (al. 3; ATF 123 V 107 consid. 2a). 3.2 Une prétention périmée à une indemnité en cas d'insolvabilité ne renaît pas lors d'un nouveau cas d'insolvabilité de l'employeur. Les créances de salaires antérieures au dépôt d'une réquisition de saisie ne peuvent ainsi plus faire l'objet de la prétention éventuelle née ensuite de l'ouverture de la faillite (ATF 126 V 139 consid. 3d, 123 V 108 consid. 2b; Urs Burgherr, Die Insolvenzschiidigung, Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers als versicherte Risiko, Zurich 2004, p. 82; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 198, n. 525; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Tome III, n. 11 ad art. 52 LACI). 4. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a engagé en 2001 une poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse auprès de l'Office des poursuites de Sion pour recouvrer le montant de sa créance de salaire. Le 12 avril 2002, l'office a procédé à une saisie de biens au domicile de la débitrice, qui s'est avérée infructueuse. Le recourant s'est vu remettre en conséquence un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP. Conformément à l'art. 53 al. 2 LACI, il incombait au recourant, pour préserver son droit à

une indemnité en cas d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. En l'absence d'une telle demande dans le délai requis, le droit à l'indemnité s'est périmé le 11 juin 2002. Aussi, la demande déposée le 13 mai 2003 était-elle manifestement tardive. La faillite M. ne représentait pas un nouveau cas d'insolvabilité, dont pouvait se prévaloir le recourant pour exercer son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité. Il importe par conséquent peu de savoir si les renseignements fournis par une employée de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne au mois de novembre 2002 avaient induit le recourant en erreur, puisque le droit à l'indemnité était déjà périmé à ce moment-là. 5. L'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b et les références). Par ailleurs, les autorités administratives, auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les références). A cet égard, on peut laisser indécis le point de savoir si cette jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l'art. 27 al. 1 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. (...)" In una sentenza C 20/07 del 22 ottobre 2007 il Tribunale federale ha stabilito che la domanda d'indennizzazione era tardiva ed al riguardo ha rilevato: " 4. Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha insinuato all'UEF di M._____, nell'ambito della procedura connessa alla decozione della N._____ Sagl, un credito di fr. 4'290.- per stipendi non percepiti dal 1° gennaio al 13 giugno 2005. Emerge inoltre che il xxx è stato pubblicato sul FUC e sul FUSC il fallimento della ditta e che il 12 febbraio 2006 l'assicurato - dopo lo scritto 8 febbraio 2006 dell'UEF - si è annunciato alla Cassa cantonale di disoccupazione per poter beneficiare delle indennità in caso d'insolvenza, richiesta che la Cassa ha respinto il 4 aprile 2006. Da quanto precede appare in tutta evidenza dal profilo temporale che - quando l'assicurato ha inoltrato alla Cassa la richiesta di contributi assicurativi a seguito del fallimento della datrice di lavoro - il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 53 cpv. 1 LADI era scaduto da oltre due mesi. Per il chiaro tenore letterale della disciplina citata, l'interessato avrebbe infatti dovuto presentare la richiesta alle assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della N._____ Sagl sul FUC e FUSC, ossia entro il 6 dicembre 2005, a prescindere dalla necessità di far valere il credito in sede fallimentare previa insinuazione all'UEF di M._____. Trattandosi di procedure parallele e del tutto autonome, per l'ossequio del termine perentorio ex art. 53 cpv. 3 LADI a nulla sussidia il fatto che l'assicurato abbia tempestivamente insinuato all'organo d'esecuzione e fallimento la sua pretesa creditoria. Infatti, il presupposto per far valere il suo diritto all'indennità per insolvenza nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione in conformità dell'art. 53 cpv. 1 LADI era la notifica alla "cassa pubblica competente" (cfr. in senso convergente la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 152/00 del 18 dicembre 2000,

consid. 2). Ne consegue che la richiesta 12 febbraio 2006 è formalmente perentoria." L'Alta Corte ha poi stabilito, contrariamente a quanto deciso dal TCA che si era riferito in particolare alla già citata sentenza C 273/04 del 13 luglio 2005 consid. 5, che il termine non poteva essere restituito sulla base dell'art. 27 LPGA e si è così espressa: " (...) Per analogia con gli art. 35 OG e 24 PA la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito (cfr. DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107). La restituzione è da consentire quando oggettivamente sia stato impossibile il rispetto del termine. Ciò può verificarsi in caso di forza maggiore. In sostanza occorre che l'impedimento sia di tale gravità da costringere una persona, pur diligente e determinata a validamente difendere i propri interessi, a prescindere dal compiere un atto. In quest'ambito si ammette che motivo di restituzione sia l'improvvisa e grave malattia della parte o del suo rappresentante. 5.1 I primi giudici hanno ritenuto che vi fossero valide ragioni atte a giustificare il ritardo ai sensi della giurisprudenza federale, in quanto sia l'ex datrice di lavoro che l'UEF avevano omesso di informare tempestivamente l'assicurato sui suoi diritti in applicazione dell'art. 27 LPGA, atteso che l'interessato non appena ha saputo che doveva rivolgersi alla Cassa disoccupazione per poter beneficiare delle indennità d'insolvenza si era attivato annunciandosi a quest'ultima. 5.2 Contrariamente a quanto ritiene l'istanza giudiziaria cantonale, questa Corte è però dell'avviso che non sia possibile accordare all'assicurato la restituzione dei termini. Infatti l'assicurato - che stava seguendo dal 15 dicembre 2004 l'apprendistato quale venditore presso la N._____ Sagl di M._____ e frequentava la scuola a C._____ - il 25 settembre 2005 aveva correttamente insinuato il suo credito all'UEF di M._____, ma aveva omesso di notificarlo alla Cassa, disinteressandosene fino al 31 gennaio 2006. Ora, in considerazione della precaria situazione finanziaria in cui viveva - aveva infatti dovuto per sua stessa ammissione fare richiesta di prestiti "a destra e a manca" - e malgrado il fatto che fosse ancora un apprendista - tuttavia di non più giovane età (nato nel 1976) -, l'opponente si sarebbe dovuto informare sui suoi diritti e attivarsi ben prima della fine di gennaio 2006 (quattro mesi dopo l'insinuazione all'UEF) al fine di poter recuperare sollecitamente il suo credito salariale, invece di censurare ora la circostanza che nessuno gli aveva fornito le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti delle assicurazioni sociali. Emblematico del modus operandi dell'opponente è che egli tende a biasimare il comportamento di terzi nei suoi confronti, invece di attivarsi personalmente: ritiene infatti, ad esempio, che la proprietaria del suo appartamento al momento della sottoscrizione del contratto di locazione abbia omesso di comunicargli un "importante particolare", ossia che A./JJ non sia servito da mezzi pubblici di trasporto, motivo per cui ha dovuto acquistare un'auto per andare a scuola a C._____ e a lavorare a M._____. L'assicurato dimentica che era ed è suo preciso dovere informarsi per sapere quali potrebbero essere le conseguenze di sue decisioni e non attendere che siano altri a farlo per lui. Detto altrimenti, per ottenere l'indennità d'insolvenza egli doveva personalmente sincerarsi, senza attendere suggerimenti esterni, semplicemente chiedendo le informazioni necessarie alle casse disoccupazione e agli uffici regionali di collocamento (considerato che era pure rimasto senza lavoro). Non si può infatti ragionevolmente pretendere, come vorrebbe il Tribunale cantonale, di affidare alle autorità amministrative competenti ulteriori incombenze informative, oltre a quanto già viene fatto ora, atteso che la persona interessata ad usufruire di un suo diritto deve attivarsi personalmente per ottenerlo. Né i primi giudici possono essere seguiti quando si richiamano all'art. 27 cpv. 1 LPGA per imporre agli organi d'esecuzione forzata, quali gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché

ai datori di lavoro di informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi, atteso come tale norma si riferisca esclusivamente agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali." In una sentenza 8C_541/2009 dal 19 novembre 2009 l'Alta Corte ha ritenuto la domanda d'indennità per insolvenza non era stata inoltrata tempestivamente dopo una dilazione giudiziaria del fallimento ed ha ritenuto: " Ainsi que le fait valoir la caisse recourante, la suspension des délais selon l'art. 38 al. 4 LPGGA ne s'applique qu'aux délais de nature procédurale, à l'exclusion des délais de fond (cf. arrêt C 108/06 du 14 août 2006 consid. 4.2 in DTA 2007 p. 303 ou SVR 2007 AIV no 1 p. 1). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (consid. 4.3 de l'arrêt C 108/06 précité, voir aussi ATF 123 V 106 consid. 2a p. 107). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI. Conformément à l'art. 53 al. 1 LACI et à l'arrêt ATF 114 V 354 , il incombait donc à l'intimé, pour préserver son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, de présenter sa demande d'indemnisation dans les soixante jours à compter de la publication de la suspension de la faillite dans la FOSC (12 novembre 2008). La demande déposée le 14 janvier 2009 était tardive." 2.7. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1 ha chiesto l'indennità per insolvenza per crediti salariali relativi al periodo 24 agosto 2009 – 23 dicembre 2009, in relazione alla moratoria concordataria concessa il 23 settembre 2009 alla _____ (cfr. Doc. 9 e Doc. 10). La richiesta è pervenuta alla Cassa il 18 marzo 2010 (cfr. Doc. 10). La moratoria concordataria è stata pubblicata sul FUSC il 15 giugno 2010 (cfr. Doc. 7). Come giustamente sottolineato dall'amministrazione anche nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), il termine di 60 giorni è scaduto il 16 marzo 2010. Di conseguenza la domanda del 18 marzo 2010 è tardiva e il diritto di RI 1 di ottenere le indennità per insolvenza è perento. Non sono stati peraltro fatti valere motivi atti, secondo la giurisprudenza, a restituire il termine. A proposito delle argomentazioni ricorsuali questo Tribunale si limita a rilevare che l'art. 58 LPGGA richiama applicabili per analogia le disposizioni di tutto il capitolo e quindi anche l'art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. al riguardo la giurisprudenza esposta al consid. 2.4). In simili condizioni la domanda d'indennità per insolvenza deve essere respinta in quanto tardiva. Non è così necessario esaminare se tale domanda andava respinta anche perché l'assicurato aveva continuato a lavorare dopo la concessione della moratoria e fino al 28 febbraio 2010 (cfr. consid. 2.4 e consid. 1.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.